

## Le novità sulla videosorveglianza

---

### **Le nuove regole**

---

Nella riunione dell'otto aprile 2010 il Garante della privacy ha ritenuto utile ed opportuno adottare un nuovo provvedimento relativo alla videosorveglianza, dettando nuove regole per la tenuta degli impianti per ciò che concerne gli obblighi informativi, di organizzazione e sicurezza degli stessi.

### **Entro quando adeguarsi**

---

Per coloro i quali dispongono già di impianti di videosorveglianza le nuove disposizioni devono essere applicate **entro il 29 aprile di quest'anno.**

Chi, invece, deve ancora installare un impianto di videosorveglianza dovrà adottare tutte le misure previste prima di rendere operativo il sistema.

### **Obbligo di informativa**

---

Il primo obbligo che hanno coloro i quali hanno installato un impianto di videosorveglianza è quello di segnalare, con appositi cartelli, la presenza di telecamere.

I cartelli devono essere **resi visibili** anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo **in orario notturno.**

Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal **Garante.**

Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il **Garante** auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Il Garante consiglia, ancora, di mettere a disposizione una informativa completa che sia facilmente accessibile al pubblico.

## ***Verifica da parte del Garante***

---

Il provvedimento rende obbligatorio sottoporre alla verifica del **Garante**, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Si tratta dei casi di:

- sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti";
- associazione con dati biometrici;
- individuazione delle persone mediante associazione delle immagini a data base con altri dati;
- superamento dei tempi massimi di conservazione;
- sistemi diversi da quelli riconosciuti dal Garante;
- esigenze di tutela delle persone.

## ***Conservazione delle immagini***

---

Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.

Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del **Garante**.

## ***Le misure organizzative e di sicurezza***

---

Coloro i quali hanno installato un impianto di videosorveglianza devono attuare le misure necessarie per proteggere i dati raccolti da manipolazioni, accessi indebiti o per evitarne la perdita accidentale.

E' obbligatorio, in questo senso dotarsi di programmi anti intrusione e sistemi crittografici quando si fanno viaggiare le immagini attraverso la rete pubblica.

Dal punto di vista organizzativo è necessario distribuire gli incarichi, distinguendo tra chi ha il compito di visionare le immagini e chi può intervenire sulle stesse.

**Nel caso di interventi di manutenzione, il tecnico deve essere assistito da un incaricato abilitato alla visione delle immagini.**

***Le misure nei luoghi di lavoro***

---

Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, con la commissione interna. **Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro** (es. cantieri, veicoli).